

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI



**CODICE FISCALE, TESSERA SANITARIA E PARTITA IVA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
FAMILIARI A CARICO
LE RIDUZIONI D'IMPOSTA
ACQUISTO E AFFITTO CASA
INFORMAZIONI E ASSISTENZA FISCALE**

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

**CODICE FISCALE, TESSERA SANITARIA
E PARTITA IVA**

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

FAMILIARI A CARICO

LE RIDUZIONI D'IMPOSTA

ACQUISTO E AFFITTO CASA

INFORMAZIONI E ASSISTENZA FISCALE



INDICE

1. DEVO AVERE UN CODICE FISCALE?	4
Cos'è la tessera sanitaria?	
2. COSA DEVO FARE QUANDO INIZIO UN'ATTIVITÀ? HO BISOGNO DELLA PARTITA IVA?	6
3. SONO UN LAVORATORE DIPENDENTE: DEVO PAGARE LE IMPOSTE?	7
E se sono una collaboratrice domestica o una badante?	
4. LAVORO PER CONTO MIO: DEVO PAGARE LE IMPOSTE?	8
Devo tenere la contabilità?	
E se inizio una nuova attività?	
Chi mi può aiutare?	
5. COME DEVO DICHIARARE QUELLO CHE GUADAGNO?	10
Se sono un lavoratore dipendente o un pensionato (modello 730)	
Se non sono un lavoratore dipendente o un pensionato (modello Unico)	
6. COME POSSO PAGARE MENO TASSE? DETRAZIONI E DEDUZIONI	14
Le riduzioni per i familiari a carico	
Detrazioni d'imposta del 19%: spese mediche, interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, spese d'istruzione	
Deduzione per l'abitazione principale	
Assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato	
Contributi previdenziali e assistenziali	
7. COMPRO UNA CASA: HO DELLE AGEVOLAZIONI?	16
8. E SE LA PRENDO IN AFFITTO? (AFFITTI CONVENZIONATI)	18
9. SONO PROPRIETARIO DI UNA CASA: DEVO PAGARE LE IMPOSTE SULLA CASA?	18
10. AGENZIA DELLE ENTRATE: SERVIZI, INFORMAZIONE E ASSISTENZA	19

1. DEVO AVERE UN CODICE FISCALE?

Se sei un cittadino italiano o straniero che vive in Italia, devi possedere il codice fiscale. Il codice fiscale serve per farti identificare dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche. Il codice fiscale ti viene dato dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, previa presentazione di un valido documento di riconoscimento:

- per gli stranieri extracomunitari occorre il passaporto con relativo visto ove prescritto, oppure il permesso di soggiorno;
- per i neonati è sufficiente il certificato di nascita o l'autocertificazione del genitore.

Ricordati comunque che per poter avere un codice fiscale devi avere la carta o il permesso di soggiorno. Se hai fretta di avere un codice fiscale, ma non sei ancora in possesso di un documento di soggiorno, puoi chiedere all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente informazioni riguardo alle condizioni necessarie per ottenere ugualmente il codice fiscale.

Nel caso di smarrimento del tesserino del codice fiscale, puoi chiederne un duplicato all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, se vuoi evitare le code o non puoi recarti presso l'Ufficio, puoi richiedere il duplicato direttamente via Internet sul sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it (clicca alla voce Servizi – codice fiscale – richiedi il duplicato del codice fiscale).

Se ti accorgi che il tuo codice fiscale è sbagliato perché non corrisponde al tuo cognome o nome devi rivolgerti all'Ufficio per fartelo cambiare. Se sei già iscritto all'anagrafe dei residenti il nuovo tesserino plastificato ti sarà recapitato entro breve tempo. Se non ti arriva a casa, devi rivolgerti ad un Ufficio locale dell'Agenzia per verificare se il tuo domicilio fiscale è stato indicato correttamente o per comunicarne l'eventuale variazione.

Quindi puoi chiedere il codice fiscale:

- Dove ? Presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate
- Come? Sul modulo reperibile presso l'Ufficio dove devi compilare la richiesta in ogni sua parte e devi esibire un documento d'identità.

DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE IL CODICE FISCALE

Per i minori	Per gli Stranieri extracomunitari	Per gli Stranieri comunitari
<ul style="list-style-type: none"> • documento d'identità del genitore • documento del minore • o autocertificazione del genitore 	passaporto o permesso di soggiorno	documento d'identità

L'autocertificazione è ammissibile esclusivamente da parte di soggetti regolarmente soggiornanti e per le nascite avvenute in Italia per le quali è ovviamente possibile ottenere il riscontro. Per le nascite avvenute in stati esteri extracomunitari le certificazioni delle autorità estere devono essere corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

Cos'è la tessera sanitaria?

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, sta completando la consegna della Tessera Sanitaria (TS) a tutti i cittadini aventi diritto all'assistenza sanitaria.

La Tessera Sanitaria contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, il codice fiscale sia in formato alfanumerico che in formato "codice a barre" (barcode) e sostituirà gradualmente il tesserino plastificato di codice fiscale. Essa assume, quindi, la duplice veste di sostitutivo del tesserino di codice fiscale, da utilizzare in tutti i casi nei quali occorra esibire il codice fiscale stesso, e di strumento di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La Tessera, che ha una validità di 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/ASL di assistenza, può essere utilizzata sull'intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell'Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.

In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione, la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all'assistenza.

Se i dati anagrafici riportati sulla tessera fossero errati, il cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per chiedere la correzione. Allo stesso modo, in caso di smarrimento o furto, il cittadino potrà richiederne un duplicato.

Per ogni ulteriore informazione si può telefonare al numero verde: 800.030.070 o consultare il sito www.sistemats.it.

2. COSA DEVO FARE QUANDO INIZIO UN'ATTIVITA'? HO BISOGNO DELLA PARTITA IVA?

Se vuoi iniziare un'attività come imprenditore, artista o professionista devi comunicarlo all'Agenzia delle Entrate compilando un apposito modello, disponibile presso gli Uffici o sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it (alla voce Modulistica – altri modelli).

Devi presentare la dichiarazione di inizio attività anche se non risiedi in Italia ma vuoi istituire qui una stabile organizzazione o vuoi essere identificato dall'Amministrazione direttamente, senza avvalerti di un rappresentante fiscale. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dall'effettivo inizio che può coincidere con la prima operazione (es: acquisto di beni strumentali) o con altro evento finalizzato all'esercizio dell'attività (es: stipula del contratto di locazione). Quando presenti la dichiarazione di inizio attività, ti viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che non cambierà fino alla cessazione dell'attività.

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2007, se il volume d'affari che si prevede di realizzare non supera la soglia di € 7.000 e non si effettuano esportazioni, si potrà scegliere un regime Iva agevolato che esenta dal pagamento dell'Iva e semplifica gli adempimenti richiesti (il cosiddetto "regime della franchigia").

Il volume d'affari è dato dalla somma complessiva delle cessioni di beni (vendite) e prestazioni di servizi effettuate in un determinato anno d'imposta.

Sono esclusi da questo regime semplificato i non residenti che operano nel territorio dello Stato mediante rappresentanti fiscali o con identificazione diretta.

Se sei un soggetto diverso dalla persona fisica (società, associazione, comitato, ecc.) e, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività,

non sei già in possesso del codice fiscale, la partita Iva assume anche il valore di codice fiscale. Devi comunicare anche tutte le eventuali successive variazioni dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività (compresa la cessazione dell'attività) direttamente agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di variazione, con le stesse modalità previste per l'inizio attività. Non dimenticare di recarti anche presso gli altri enti e istituzioni per completare la pratica di avvio di attività (es: Camera di Commercio, Inps, ecc.).

3. SONO UN LAVORATORE DIPENDENTE: DEVO PAGARE LE IMPOSTE?

Se svolgi la tua attività alle dipendenze di un altro soggetto che può essere un'azienda, un ente pubblico o un privato, una parte del tuo guadagno deve essere versata allo stato come imposta sul reddito. In questo caso non devi preoccuparti di versare le imposte perché sarà il tuo datore di lavoro a farlo al posto tuo. Il datore di lavoro, infatti, trattiene dallo stipendio che ti deve dare una somma di denaro (ritenuta) che verrà versata direttamente allo Stato come imposta. In questo caso non sei obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730, vedi capitolo 5).

Ricordati, però, che se possiedi altri redditi (es: hai una casa diversa da quella destinata ad abitazione principale, svolgi prestazioni lavorative occasionali, ecc.) dovrai indicarli in dichiarazione e pagare le relative imposte.

E se sono una collaboratrice domestica o una badante?

Se vuoi essere assunto come collaboratore domestico o come badante devi stipulare un regolare contratto di lavoro (o lettera di assunzione) con il tuo datore di lavoro. Per stipulare il contratto devi possedere i seguenti documenti: il documento di identità, l'eventuale diploma, la tessera sanitaria e il codice fiscale. Se sei una persona extra comunitaria devi possedere anche il permesso di soggiorno. Dell'avvenuta assunzione va data comunicazione all'Inail (l'assicurazione contro gli infortuni) da parte del datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro va anche denunciato all'Inps (per la copertura pensionistica) al quale vanno versati ogni trimestre i contributi. Per quanto riguarda le imposte, il datore di lavoro non può effettuare le trattenute fiscali. Ha

l'obbligo, però, di rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno. Quindi, a differenza degli altri lavoratori dipendenti, oltre a dichiarare a fine anno quanto hai guadagnato, dovrai anche pagare le relative imposte, poiché il datore di lavoro non le trattiene dal tuo stipendio. In questo caso, quindi, devi compilare il modello Unico (vedi capitolo 5) sempreché il tuo reddito di quell'anno sia superiore a certi limiti stabiliti dalla legge.

4. LAVORO PER CONTO MIO: DEVO PAGARE LE IMPOSTE?

Se lavori per conto tuo perché sei un libero professionista, hai un negozio o una ditta individuale, devi ogni anno versare le imposte indicando in dichiarazione (mod. Unico vedi capitolo 5) i tuoi redditi.

Devo tenere la contabilità?

Con la richiesta della partita Iva, a seconda del tuo volume d'affari e delle dimensioni della tua attività, devi scegliere tra diversi regimi contabili.

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2007, è previsto un regime di esonero Iva per le persone esercenti attività commerciali, agricole e professionali, che prevedono di realizzare o hanno realizzato (nel periodo d'imposta precedente) un volume d'affari non superiore a € 7.000.

Per individuare il regime contabile da adottare, puoi chiedere aiuto agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure puoi rivolgerti alla tua associazione di categoria.

E se inizio una nuova attività?

Per le nuove attività avviate come ditte individuali, imprese familiari o lavoratori autonomi è previsto un regime sostitutivo. Se adotti tale regime avrai una tassazione ridotta perché verserai un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito che hai prodotto. Stai attento però, perché l'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali e quindi dovrai versare regolarmente le altre imposte. Questo regime ha durata massima di 3 anni e si applica dal primo anno di inizio dell'attività. Per adottare tale regime devi compilare l'apposito modello. Qui di seguito troverai i principali adempimenti contabili ed i requisiti per accedere a questo regime.

NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	Ditte individuali	REQUISITI	ADEMPIMENTI CONTABILI
		<ul style="list-style-type: none"> - mancato esercizio negli ultimi tre anni di attività d'impresa - attività che non è prosecuzione di altra attività precedentemente svolta* - ricavi non superiori a euro 30.987,41 (PER ATTIVITÀ DI PRESTAZIONI DI SERVIZI) o a euro 61.974,83 (PER ALTRE ATTIVITÀ) 	<ul style="list-style-type: none"> - nessun registro, ma semplice prospetto per i beni ammortizzabili - obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (SE PREVISTO), conservare i documenti emessi e ricevuti, presentare la dichiarazione dei redditi ed effettuare i versamenti annuali

*L'attività non deve costituire una semplice prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Se si tratta della prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto (per es: per cessione d'azienda) i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non devono essere superiori a euro 30.987,41, se l'impresa ha ad oggetto prestazioni di servizi, a euro 61.974,83 se l'impresa ha ad oggetto altra attività.



Chi mi può aiutare?

Se inizi una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo e hai una piccola impresa o hai un'impresa che usufruisce del regime sostitutivo per le attività marginali, (c.d. “forfettone”), l'Agenzia delle Entrate ti mette a disposizione un importante servizio: il “Tutoraggio”.

È un servizio di assistenza gratuito che ti aiuta per l'adempimento dei principali obblighi tributari. Per usufruire di tale servizio puoi andare nell'Ufficio locale che si trova dove hai il domicilio fiscale o collegarti al sito dell'Agenzia tramite internet.

In ogni Ufficio è presente il “tutor”, cioè una persona che ti aiuterà a capire quali sono i tuoi obblighi verso il Fisco, come ad esempio il calcolo delle

imposte, la compilazione della dichiarazione e le modalità di versamento. Dopo aver richiesto l'assistenza, devi farti assegnare un codice personale (codice PIN) ed una password.

Ricordati che, per avvalerti del “tutor”, devi scaricare l'apposito software che troverai sul sito dell'Agenzia e quindi devi avere un PC collegato alla rete Internet. In questo modo comunicherai all'Agenzia i dati della tua contabilità che verranno così controllati e utilizzati per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

5. COME DEVO DICHIARARE QUELLO CHE GUADAGNO?

Devi comunicare quello che guadagni presentando la dichiarazione dei redditi ogni anno.

SE SONO UN LAVORATORE DIPENDENTE O UN PENSIONATO (MOD. 730)

Puoi fare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, usufruendo dell'assistenza:

- del tuo datore di lavoro;
- dell'ente che ti eroga la pensione;
- di uno dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (detti Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro. Ai Caf devi presentare tutta la documentazione necessaria;
- dei soggetti abilitati all'assistenza fiscale (consulenti del lavoro, dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili).

Attenzione: non tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il modello 730. In particolare se possiedi anche redditi di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni non puoi utilizzare questo modello e devi presentare la dichiarazione con il modello Unico.

Se sei un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno puoi presentare il modello 730:

- al sostituto d'imposta solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- al CAF, o ad un professionista abilitato, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.



Se possiedi redditi di collaborazione coordinata e continuativa puoi utilizzare il mod. 730, a condizione che il rapporto di collaborazione sussista nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio.

La particolarità del Mod. 730 è che puoi ottenere il rimborso dell'imposta, eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio.

Nel caso in cui tu debba, invece, pagare delle somme, queste verranno trattene direttamente dalla retribuzione o dalla pensione e, quindi, non devi preoccuparti di fare alcun versamento.

A chi e quando devi presentare il Mod.730?

Al datore di lavoro o all'ente pensionistico (es: Inps, Inpdap, ecc.) il Mod. 730 deve essere presentato già compilato senza esibire alcuna documentazione che dovrai comunque conservare per quattro anni.

Se presenti il 730 al Caf o ad un professionista abilitato senza compilarlo sei tenuto al pagamento del corrispettivo richiesto. Se invece lo consegni già compilato, al Caf, o al professionista, non spetta alcun compenso. Se ti rivolgi al Caf o ad un professionista abilitato, ricordati di presentare tutta la relativa documentazione.

Sia che tu richieda l'assistenza per la compilazione, sia che consegni il modello già compilato, dovrai esibire, anche solo in fotocopia, la seguente documentazione:

- il CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, occasionale, ecc.;
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità (cioè la sottraibilità) dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda (vedi capitolo successivo);
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi che paghi alla banca per il mutuo stipulato per l'acquisto della casa occorrerà la copia del contratto di mutuo; per l'assicurazione sulla

vita, copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione, ecc.;

- per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici bancari attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
- ultima dichiarazione presentata, se avevi un credito d'imposta che vuoi utilizzare nel nuovo 730.

Attenzione: informati ogni anno sui termini di presentazione del modello 730.

Riassumendo:



SE NON SONO UN LAVORATORE DIPENDENTE O UN PENSIONATO (MODELLO UNICO)

Chi deve usare il modello Unico?

Se non sei un lavoratore dipendente o un pensionato e nell'anno precedente hai percepito un reddito, devi presentare il modello Unico.

Il modello Unico comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva e la dichiarazione Irap.

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati studi di

settore devono compilare l'apposito modello per l'indicazione di dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi.

Ricordati che devi utilizzare l'apposito modello che viene pubblicato ogni anno e che puoi trovare anche presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate. Non dimenticarti che la dichiarazione deve essere firmata da te o dal tuo rappresentante legale, altrimenti è nulla.

Come devi presentare la dichiarazione?

Le dichiarazioni vanno presentate:

- direttamente, tramite il servizio Internet;
- ad un Ufficio postale o ad una banca (se non possiedi partita Iva);
- ad un intermediario (professionisti, Caf ed altri soggetti abilitati);
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche).

Ricordati di conservare la ricevuta che gli Uffici ti consegneranno.

Termini del modello unico

Attenzione: informati ogni anno sui termini di presentazione del modello Unico e sui termini di pagamento delle imposte.

La scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (mod. 730 e mod. Unico)

Puoi scegliere di destinare l'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Fare la scelta è facile: basta mettere la firma nell'apposito riquadro, accanto all'istituzione che hai scelto.

È ammessa la scelta per una sola istituzione.

Gli studi di settore o parametri

Se hai una piccola o media impresa o svolgi un'attività di lavoro autonomo, con ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (7,5 milioni di euro dal 2007), insieme alla dichiarazione dei redditi, devi comunicare alcuni dati che ti vengono richiesti nell'apposito modello.

Se hai difficoltà nella compilazione del modello, puoi rivolgerti all'Ufficio.

6. COME POSSO PAGARE MENO TASSE ? DETRAZIONI E DEDUZIONI

Le riduzioni per i familiari a carico

Se risiedi in Italia, puoi avere una riduzione dell'imposta sui redditi se hai familiari a carico.

Sono familiari a carico le persone che hanno redditi non superiori a euro 2.840,51 e rientrano tra queste categorie, anche se residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati.

In questo caso devi procurarti una certificazione rilasciata dal Comune della persona che risiede all'estero dal quale risulti lo stato di famiglia.

Il certificato deve essere tradotto in italiano e deve essere convalidato dal Consolato italiano all'estero.

Sono familiari a carico, solo se convivono con te o se ricevono da te un assegno alimentare, anche:

- genitori;
- nonni;
- coniuge separato;
- generi, nuore e suoceri;
- fratelli e sorelle;
- figli dei figli.

La riduzione per i figli a carico può essere divisa tra te ed il tuo coniuge che non deve essere a tuo carico. Se invece anche il tuo coniuge è a carico la riduzione spetta solo a te.

Attenzione: ai cittadini non residenti non possono essere attribuite le riduzioni per i familiari a carico.

Detrazioni d'imposta del 19%: spese mediche, interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, spese d'istruzione

Hai diritto alla detrazione d'imposta del 19% per le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale e quel-

li per la ristrutturazione di immobili anche diversi dall'abitazione principale stipulati nel 1997, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le spese funebri, le tasse scolastiche e altre spese.

Le spese sanitarie

Per le spese sanitarie, di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.), hai diritto alla detrazione d'imposta del 19% dopo aver tolto la somma di euro 129,11. Dovrai quindi sommare tutte le spese sostenute e togliere euro 129,11: la detrazione che ti spetta sarà il 19% dell'importo ottenuto. Se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo di euro 129,11 non hai diritto ad alcuna detrazione.

Interessi passivi su mutui

La detrazione si applica sugli interessi che devi pagare alla banca.

Hai diritto alla detrazione solo per l'acquisto dell'abitazione principale ed il valore massimo degli interessi detraibili sul mutuo non deve superare euro 3.615,20. Quindi, la detrazione non può essere superiore a euro 686,89, pari al 19% di euro 3.615,20.

Puoi avere la detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale se:

- l'immobile è utilizzato come abitazione principale entro un anno dall'acquisto;
- l'acquisto dell'immobile deve avvenire entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.

Spese d'istruzione scolastica

Anche per le spese che devi pagare per frequentare corsi di scuole d'istruzione secondaria o dell'università puoi avere una riduzione del 19% del valore della spesa.

NB: PER LE SPESE MEDICHE E PER QUELLE D'ISTRUZIONE HAI DIRITTO ALLA DETRAZIONE ANCHE QUANDO HAI SOSTENUTO LA SPESA PER I TUOI FAMILIARI A CARICO.



Deduzione per l'abitazione principale

Se sei proprietario della casa in cui abiti hai diritto ad una riduzione dal tuo reddito complessivo di una quota pari alla rendita catastale aumentata del 5%. Se non conosci la rendita catastale puoi rivolgerti ad un Ufficio dell'Agenzia del Territorio.

NB: LA RIDUZIONE TI SPETTA SOLO SE RISIEDI IN ITALIA.

Assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato

Se sei separato o divorziato hai diritto a sottrarti dal reddito l'importo degli assegni di mantenimento che versi periodicamente al tuo coniuge, anche se residente all'estero. Non puoi invece considerare la somma che dai per il mantenimento dei tuoi figli.

Contributi previdenziali e assistenziali

Se sei un lavoratore autonomo o un imprenditore devi versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge per garantirti la pensione. Se sei un datore di lavoro (hai cioè dei dipendenti) devi pagare al dipendente lo stipendio e versare allo Stato i contributi previdenziali e assistenziali corrispondenti. Quando compili la dichiarazione puoi togliere dal tuo reddito d'impresa e di lavoro autonomo gli importi che hai versato per tali contributi. Se hai un lavoratore domestico puoi detrarre dal reddito complessivo i contributi versati con un limite massimo di euro 1549,37.

7. COMPRO UNA CASA: HO DELLE AGEVOLAZIONI?

Se compri una casa devi pagare l'imposta di registro **o l'Iva** e le imposte ipotecaria e catastale. Se acquisti una casa da un'impresa **“costruttrice” (o un'impresa che ha ristrutturato l'immobile)** e l'acquisto avviene entro **4 anni dall'ultimazione dei lavori**, dovrai versare:

- l'Iva al 10% sul prezzo d'acquisto. Se invece compri la tua prima casa avrai un'agevolazione perché potrai pagare l'Iva al 4% invece che al 10%;
- l'imposta di registro in misura fissa: 168 euro;
- l'imposta ipotecaria in misura fissa: 168 euro;
- l'imposta catastale in misura fissa: 168 euro.



Negli altri casi (ad es: nell'acquisto da un privato, da un'impresa "non costruttrice", o da un'impresa costruttrice ma che ha ultimato i lavori da più di 4 anni) le imposte che dovrai versare, calcolate sul valore catastale dell'immobile, sono:

- l'imposta di registro al 7%. Anche in questo caso se stai acquistando la tua prima casa hai un'agevolazione perché potrai pagare il 3% dell'imposta di registro anziché il 7%;
- l'imposta ipotecaria del 2%. Anche in questo caso è prevista un'eccezione se si tratta della tua prima casa, perché dovrai pagare l'imposta in misura fissa (euro 168);
- l'imposta catastale dell' 1%. Anche in questo caso è prevista un'eccezione se si tratta della tua prima casa, perché dovrai pagare l'imposta in misura fissa (euro 168).

Acquisto da privato, da un'impresa non costruttrice e da impresa costruttrice che ha ultimato i lavori da più di 4 anni		
	PRIMA CASA	ALTRE
REGISTRO	3%	7%
IPOTECARIA	168 euro	2%
CATASTALE	168 euro	1%
Acquisto da impresa "costruttrice" (o che ha ristrutturato l'immobile) che vende entro 4 anni dalla ultimazione dei lavori		
IVA	4%	10%
REGISTRO	168 euro	168 euro
IPOTECARIA	168 euro	168 euro
CATASTALE	168 euro	168 euro

L'acquisto della prima casa

NB: PER POTER AVERE QUESTE AGEVOLAZIONI DEVI VERIFICARE CHE:

1. l'abitazione non abbia le caratteristiche di lusso;
2. l'immobile deve trovarsi nel comune in cui tu hai la residenza (o in cui intendi stabilirla entro 18 mesi dal contratto di vendita) o, se diverso, in quello in cui svolgi la tua attività. Se sei un cittadino residente all'estero (cioè iscritto all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Inoltre nell'atto di acquisto devi dichiarare:



- di non avere la proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova la casa che intendi acquistare;
- di non avere in Italia diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa già acquistata con queste agevolazioni;
- di impegnarti a trasferire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove si trova la casa che vuoi acquistare.

8. E SE LA PRENDO IN AFFITTO? (AFFITTI CONVENZIONATI)

Se sei inquilino di una casa che utilizzi come abitazione principale e se il tuo reddito complessivo è inferiore a euro 30.987,41 puoi godere di una agevolazione (detrazione) che dovrai indicare nella dichiarazione dei redditi. Se il contratto di locazione è intestato anche al tuo coniuge la detrazione vi spetta per il 50% ciascuno.

Attenzione: per avere la riduzione d'imposta occorre che il contratto di locazione sia stato stipulato secondo la normativa relativa ai contratti convenzionali, cioè stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini.

Per verificare se ti spetta l'agevolazione, devi leggere il contratto di locazione e vedere se c'è il riferimento alla legge n. 431 del 1998. Ricordati che la riduzione d'imposta vale solo per i contratti stipulati nella zona ad alta urbanizzazione (come ad esempio i capoluoghi di provincia).

La misura della detrazione è la seguente:

- 495,80 euro se il tuo reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 247,90 euro se il tuo reddito complessivo supera euro 15.493,71 (ma fino a euro 30.987,41).

9. SONO PROPRIETARIO DI UNA CASA: DEVO PAGARE LE IMPOSTE SULLA CASA?

Se sei proprietario o hai l'usufrutto, l'uso, l'abitazione di una casa devi pagare l'Irpef e le addizionali all'Irpef. Devi perciò dichiarare il reddito di tale casa nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RB). Per individuare il reddito da indicare nella dichiarazione devi applicare le tariffe d'estimo che variano a seconda del Comune dove si trova la casa ed in relazione alle

caratteristiche dell'immobile. Per trovare tali dati puoi rivolgerti all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio. Dovrai, inoltre, pagare al Comune dove si trova la casa l'ICI ossia l'imposta comunale sugli immobili.

NB: SE ABITI NELLA CASA DI TUA PROPRIETÀ O VI ABITANO I TUOI FAMILIARI VEDI IL CAPITOLO 6.

RICORDATI CHE SE NON SEI RESIDENTE IN ITALIA, L'AGEVOLAZIONE NON TI SPETTA.

10. AGENZIA DELLE ENTRATE: SERVIZI, INFORMAZIONE E ASSISTENZA



Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate possono darti informazioni ed assisterti per qualsiasi problema.

E' possibile trovare l'Ufficio cui rivolgersi in base alla propria residenza telefonando al numero 848.800.333 (servizio automatico) oppure andando sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it, cliccando sull'icona "Trova l'Ufficio".

Inoltre, in tutti gli Uffici dell'Agenzia vi è un servizio che ti permette di prenotare un appuntamento presso l'Ufficio con un funzionario, così potrai evitare di fare inutili code.

Per prenotare un appuntamento presso l'Ufficio (che tu stesso sceglierai) devi telefonare al numero 199.126.003 oppure collegarti via Internet al sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Molti Uffici possono darti assistenza a domicilio se tu appartieni a determinate categorie (disabili, ultrasettantacinquenni).

Se, invece, vuoi ricevere informazioni tramite il telefono (informazioni e conteggi relativi al 730, al Modello Unico, ai versamenti, al calcolo del bollo auto, a cartelle di pagamento), senza doverti recare presso l'Ufficio, puoi chiamare questi numeri :

- 848.800.444:
rispondono gli operatori dei Centri di assistenza telefonica,
aperti dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 17.00, e il sabato, ore 9.00 - 13.00.
- 199.126.003:
per prenotare telefonicamente gli appuntamenti presso gli Uffici locali.

Inoltre, puoi consultare il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, per informazioni fiscali, modulistica, normativa, servizi on-line (come ad esempio, pagamento imposte, richiesta duplicato tesserino codice fiscale e tessera sanitaria).

Ricordati, infine, che nella "Carta dei Servizi", disponibile presso ogni Ufficio locale dell'Agenzia oltre che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, potrai trovare ulteriori informazioni sui tuoi diritti e sui servizi che l'Agenzia ti offre.





GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne
in collaborazione con la Direzione Regionale del Piemonte.

Traduzioni a cura dell'Associazione "Tante Tinte", agenzia di mediazione interculturale
www.tantetinte.it

Questa pubblicazione tradotta in albanese, arabo, rumeno e russo,
è distribuita gratuitamente, fino ad esaurimento, dall'Agenzia delle Entrate.

Aggiornata con la normativa in vigore al 10 ottobre 2006.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it